

Istruzioni del DDPS concernenti gli inventari di riferimento nei settori della conservazione dei monumenti storici e della protezione della natura

del 26 febbraio 2007

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l'articolo 37 capoversi 2 e 38 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) in relazione con l'articolo 3 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1

¹ Le presenti istruzioni disciplinano i principi e le competenze per la gestione degli inventari di riferimento del DDPS nei settori della conservazione dei monumenti storici e della protezione della natura.

² Le istruzioni sono applicabili a tutte le unità amministrative e a tutti i collaboratori del DDPS.

Sezione 2: Inventari di riferimento

Art. 2 Scopo

¹ Gli inventari di riferimento sono destinati a servire da documenti ausiliari di pianificazione e da basi decisionali interni al DDPS per la gestione degli oggetti interessati.

² Gli inventari e i rispettivi aggiornamenti sono messi a disposizione dei servizi specialistici dei Cantoni e dei Comuni in qualità di documenti di base per il completamento degli inventari civili in materia di conservazione dei monumenti

1 RS 172.010
2 RS 172.010.1
3 RS 451

storici e di protezione della natura. Sono fatte salve le prescrizioni in materia di protezione delle informazioni⁴.

Art. 3 Contenuto

¹ Negli inventari di riferimento in materia di conservazione dei monumenti storici figurano gli oggetti appartenenti al portafoglio immobiliare del DDPS degni di protezione ai sensi della LPN e che servono o sono serviti a scopi militari. Costituisce criterio determinante per l'iscrizione negli inventari di riferimento la sottoposizione o meno – da un punto di vista odierno – della costruzione o di una nuova destinazione degli oggetti al campo di applicazione dell'ordinanza del 13 dicembre 1999⁵ concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari (OAPCM).

² Nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura figurano le costruzioni di combattimento e di condotta con particolare potenziale o valore ecologico appartenenti al portafoglio immobiliare del DDPS.

³ Gli oggetti che figurano in inventari federali, cantonali o comunali sono iscritti negli inventari di riferimento indipendentemente dall'adempimento o meno dei requisiti di cui ai capoversi 1 o 2.

⁴ Il DDPS tiene i seguenti inventari di riferimento:

- a. Inventario delle vecchie infrastrutture per il combattimento e per il comando degne di essere conservate;
- b. Inventario delle costruzioni militari storiche da conservare;
- c. Inventario delle opere di combattimento e di condotta con potenziale o valore ecologico.

⁵ Gli inventari di riferimento sono periodicamente verificati e corretti.

Art. 4 Classificazione degli oggetti

¹ Negli inventari di riferimento in materia di conservazione dei monumenti storici giusta l'articolo 3 capoverso 4 lettere a e b gli oggetti sono classificati come segue:

- a. oggetti d'importanza nazionale (oggetti N);
- b. oggetti d'importanza regionale (oggetti R);
- c. oggetti d'importanza locale (oggetti L).

² Nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura giusta l'articolo 3 capoverso 4 lettera c gli oggetti sono classificati secondo l'attuale valore ecologico e l'eventuale potenziale ecologico.

⁴ Ordinanza del 10 dicembre 1990 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione (RS **172.015**); Ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni militari (RS **510.411**)

⁵ RS **510.51**

Art. 5 Obiettivi di protezione

¹ Negli inventari di riferimento sono stabiliti per ogni oggetto i relativi obiettivi di protezione. Quest'ultimi devono tener conto – per gli oggetti figuranti in inventari federali, cantonali o comunali – degli obiettivi di protezione ivi formulati.

² Per quanto concerne le costruzioni militari storiche, gli obiettivi di protezione sono distinti in via supplementare per ogni singolo oggetto come segue:

- a. protezione integrale;
- b. protezione parziale.

³ Ai fini della gestione degli oggetti, devono essere formulati, per ogni categoria di oggetti, i relativi standard in materia di conservazione dei monumenti storici o di protezione della natura. Tali standard devono tener conto della classificazione degli oggetti giusta l'articolo 4.

Art. 6 Importanza

¹ Agli oggetti figuranti negli inventari di riferimento spetta una protezione generale in virtù dell'articolo 3 LPN. Tale protezione generale è concretizzata negli obiettivi di protezione definiti per i singoli oggetti.

² Gli obiettivi di protezione devono essere considerati in tutte le attività di pianificazione, utilizzazione, manutenzione e costruzione. Per ogni singolo caso, le misure non devono eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

³ Se in un determinato caso l'interesse di protezione relativo a un oggetto non è compatibile con altri interessi, deve essere eseguita una ponderazione degli interessi. In tal caso gli interessi di protezione vanno ponderati conformemente alla classificazione giusta l'articolo 4.

Sezione 3: Principi operativi

Art. 7 Nucleo fondamentale

¹ Nell'ambito dell'utilizzazione e dell'esercizio vanno debitamente considerati gli obiettivi di protezione. Nel corso della gestione e della manutenzione, la sostanza degna di protezione degli oggetti deve essere conservata in considerazione del principio della proporzionalità, delle risorse disponibili e della classificazione giusta l'articolo 4.

² Nel quadro dei progetti di utilizzazione, manutenzione e trasformazione, gli obiettivi di protezione vanno presi in considerazione nell'ambito di ogni singolo progetto mediante misure proporzionate, con riferimento alla classificazione giusta l'articolo 4. Per oggetti figuranti nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura e situati in uno dei territori di un inventario federale o cantonale nonché per oggetti figuranti in un inventario in materia di conservazione

dei monumenti storici e classificati «N» o «R» deve essere consultato uno specialista.

³ Le modifiche edili di un oggetto figurante in un inventario necessitano in ogni caso l'esecuzione di un esame preliminare conformemente all'articolo 7 OAPCM.

⁴ Se è necessaria una ponderazione degli interessi conformemente all'articolo 6 capoverso 3, essa è eseguita su richiesta di armasuisse Immobili dall'autorità competente per l'approvazione dei piani di costruzioni militari. I locatari interessati sono consultati.

Art. 8 Patrimonio immobiliare disponibile

¹ Gli oggetti figuranti nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura e situati in uno dei territori di un inventario federale come pure gli oggetti «N» possono essere venduti unicamente nel rispetto dei pertinenti principi del Piano settoriale militare e a condizioni corrispondenti all'obiettivo di protezione. La vendita ha come presupposto l'iscrizione di dette condizioni nel registro fondiario. In caso di vendita a enti pubblici, è possibile rinunciare all'iscrizione nel registro fondiario se nel contratto di vendita è prevista l'iscrizione degli oggetti in un inventario di protezione comunale o cantonale.

² Nella determinazione dei prezzi possono essere considerate le limitazioni di utilizzazione sorte per motivi di tutela dei monumenti storici o per ragioni ecologiche.

³ La sostanza storica degli oggetti «N» o il valore ecologico degli oggetti figuranti nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura e situati in uno dei territori di un inventario federale deve essere conservata mediante adeguate misure di manutenzione conformemente all'obiettivo di protezione e nel rispetto del principio della proporzionalità.

⁴ Per oggetti «R» e «L» nonché per oggetti figuranti nell'inventario di riferimento in materia di protezione della natura sono adottate per meri motivi di tutela dei monumenti storici o per mere ragioni ecologiche di regola unicamente le misure di manutenzione o di valorizzazione giuridicamente vincolanti.

⁵ Lo smantellamento di un oggetto figurante in un inventario necessita in ogni caso l'esecuzione di un esame preliminare conformemente all'articolo 7 OAPCM.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 9

¹ Il finanziamento delle misure giuridicamente vincolanti, segnatamente delle misure di manutenzione, protezione, ripristino e sostituzione, è realizzato tramite i crediti di investimento e i crediti di spesa. Tali costi sono messi in conto ai locatari.

² Le risorse necessarie per il finanziamento delle misure giuridicamente non vincolanti, ma ragionevoli sulla base di considerazioni di ordine globale, devono

essere approntate presso armasuisse Immobili mediante uno specifico conto materiale. Tali costi non sono messi in conto ai locatari.

Sezione 5: Competenze

Art. 10 Esecuzione

¹ armasuisse Immobili è competente per l'esecuzione delle presenti istruzioni come pure per l'elaborazione e la tenuta degli inventari di riferimento.

² Per tutti i processi immobiliari di rilievo, armasuisse Immobili rende accessibili in forma adeguata le informazioni necessarie e provvede a una manutenzione periodica dei dati degli inventari.

³ armasuisse Immobili elabora, con la partecipazione dei locatari, gli standard di cui all'articolo 5 capoverso 3 e li sottopone per approvazione alla Segreteria generale del DDPS, Territorio e ambiente DDPS.

Art. 11 Approvazione

¹ Gli inventari di riferimento e le rispettive modifiche sono approvati dalla Segreteria generale del DDPS, Territorio e ambiente DDPS, su richiesta di armasuisse Immobili. Quest'ultima consulta i locatari interessati.

² La manutenzione periodica dei dati non sottostà all'approvazione da parte della Segreteria generale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di istruzioni anteriori

Sono abrogate le seguenti istruzioni:

- a. Weisungen des Eidgenössischen Militärdepartements vom 4. April 1996 betreffend den erhaltenswerten ehemaligen Kampf- und Führungsanlagen (Istruzioni del Dipartimento militare federale del 4 aprile 1996 concernenti le vecchie infrastrutture per il combattimento e per il comando degne di essere conservate, *non pubblicato in italiano*);
- b. Weisungen des Generalstabschefs vom 20. Dezember 1996 über den Unterhalt und die Veräusserung militärischer Denkmäler (Istruzioni del capo dello Stato maggiore generale del 20 dicembre 1996 sulla manutenzione e l'alienazione di monumenti storici militari, *non pubblicato in italiano*);
- c. Weisungen des VBS vom 29. August 2001 über das denkmalpflegerische Inventar der militärischen Hochbauten (HOBIM). (Istruzioni del DDPS del 29 agosto 2001 concernenti l'inventario delle costruzioni militari storiche da conservare, *non pubblicato in italiano*);

- d. Weisungen des VBS vom 1. Juli 2004 über das Inventar der Kampf- und Führungsbauten mit ökologischem Wert oder Potential (Istruzioni del DDPS del 1° luglio 2004 concernenti l'inventario delle opere di combattimento e di condotta con potenziale o valore ecologico, *non pubblicato in italiano*).

Art. 13 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2007 e sono applicabili sino al 29 febbraio 2012.

Prolongato fino al 31 dicembre 2017

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:

Samuel Schmid

Destinatari:

Segreteria generale
Direzione della politica di sicurezza
Direzione del Servizio informazioni strategico
Ufficio dell'uditore in capo
Aggruppamento Difesa
Aggruppamento armasuisse
Ufficio federale della protezione della popolazione
Ufficio federale dello sport

P c a:

Affari giuridici del DDPS (per la pubblicazione in Intranet)